

ARCIDIOCESI DI BARI BITONTO  
VICARIATO EPISCOPALE  
PER IL DIACONATO PERMANENTE  
E MINISTERI ISTITUITI

NORMATIVA DIOCESANA PER IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA S. COMUNIONE

**REQUISITI ESSENZIALI DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE (M.S.C.):**

- a. Amore all'Eucaristia riconosciuto dalla Comunità
- b. Capacità umane di accostare i malati
- c. Tempo disponibile la domenica e alcuni giorni feriali.

- Ogni Comunità Parrocchiale potrà avere un massimo di **dieci** laici - uomini o donne - M.S.C. .
- Gli Ospedali e le Case di Cura, un numero adeguato agli "Ospiti".
- In tale numero non sono compresi i Religiosi/e che offrono il loro servizio di M. S. C.

I Candidati che - devono avere 21 anni compiuti e non più di 65 - tramite il Vicario di zona o il Cappellano, rivolgono al Vescovo domanda da loro firmata con il visto del Parroco e/o dei Superiori competenti.

- 2) E' necessario partecipare ai Corsi di preparazione.

Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezione. Al termine del corso, mediante un breve colloquio, sarà accertata l'idoneità del candidato al Ministero.

- 3) Inizialmente il Ministero è concesso per un periodo di due anni.

In seguito, presentando domanda scritta e munita di visto, può essere rinnovato a Tempo Indeterminato.

Si suggerisce, tuttavia, di rimettere il mandato al proprio Parroco/Cappellano, dopo dieci anni d'esercizio, allo scopo di consentire l'accesso di altri fedeli al Ministero.

Comunque l'esercizio di tale Ministero termina al compimento del 75° anno di età.

- 4) L'esercizio è concesso esclusivamente per la specifica "Comunità" che lo ha richiesto.

Tale Comunità sarà specificata sul tesserino diocesano.

Per esercitare il Ministero al di fuori della Comunità cui si è addetti, è necessario sempre il permesso del Parroco o Superiore competente dell'altra Comunità.

Fuori della nostra Diocesi è necessario il permesso della Curia Vescovile dell'altra Diocesi.

- 5) La cura spirituale e la formazione dei M.S.C., così come l'organizzazione del "servizio", è affidata ai Parroci, ai Cappellani, al Direttore dell'Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute, nonché all'Ufficio Diocesano preposto.

- 6) Nell'esercizio del Ministero, il Ministro adotterà sempre l'abito laicale o, quello consentito per l'ingresso nei vari reparti ospedalieri. I religiosi e le religiose eserciteranno il Ministero con il loro abito proprio, senza aggiungere alcun altro abito o segno distintivo. I laici possono adottare una tarcisiana o simile, solo in Chiesa e con il consenso del superiore ecclesiastico.

Mai indosseranno il camice che è proprio del Clero.

- 7) Nell'esercizio del Ministero si adotterà sempre il "Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico" edito dalla C.E.I. (in originale, fotocopia, o simile).

- I Ministri che - durante la Messa - ricevono le Particole da portare agli ammalati o aiutano a distribuire la Comunione ai fedeli - salgono al presbiterio solo dopo lo scambio della pace. Ricevono la S. Comunione dopo i Ministri Sacri, l'Accolito ed il Lettore istituiti.
- Coloro che portano la Comunione ai malati vanno subito via, senza attendere la fine della Messa; chi aiuta nella distribuzione della Comunione ritorna al proprio posto, nell'Assemblea.

- 8) Nessun ministro ha diritto a remunerazione. E' proibito, inoltre, pena la sospensione, accettare qualsiasi tipo d'offerta, in occasione dell'esercizio del Ministero.

- 9) Il Parroco/Cappellano/Superiore competente, può chiedere l'esonero di un Ministro istituito, qualora le circostanze pastorali non lo richiedano più. Altresì su domanda dell'interessato il Vicario Episcopale preposto può sospendere, provvisoriamente o a tempo indefinito, il M.S.C. dall'esercizio.